

AS1037 – REGIONE LAZIO - RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO E ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Roma, 28 marzo 2013

Regione Lazio
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione
Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza
Territoriale - Area Programmazione dei Servizi Territoriali e
delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio Sanitaria

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 20 marzo 2013, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto della Determinazione della Regione Lazio, del 27 luglio 2012, n. B04733, con cui è stato espresso parere non favorevole alla richiesta della società Saint Peter Center S.r.l. di autorizzazione alla realizzazione di un ambulatorio polispecialistico, ad esclusione delle prestazioni odontoiatriche e delle prestazioni di chirurgia estetica¹, in ragione della valutazione dei dati di fabbisogno assistenziale risultante dal Decreto commissariale n. U0017/2010 che, relativamente agli ambulatori di assistenza specialistica aveva evidenziato al momento della richiesta *"la sufficienza delle strutture provvisoriamente accreditate che sono, pertanto, considerate quale fabbisogno regionale. [...]"*.

La Determinazione in oggetto è stata assunta in conformità alla Legge della Regione Lazio n. 4 del 3 marzo 2003, recante *"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività in materia sanitaria e socio-sanitaria, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"*², il cui articolo 6 subordina il rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e socio - sanitarie private (vale a dire che non richiedono l'accreditamento al SSN), *inter alia*, a una verifica di compatibilità svolta dalla Regione e basata sul criterio del fabbisogno sanitario regionale complessivo.

Con riferimento alla richiamata normativa regionale, l'Autorità, già con la segnalazione AS852³, ha evidenziato profili di criticità concorrenziale relativamente alla previsione di subordinare l'autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie non in convenzione alla preventiva verifica, da parte della Regione, di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico.

L'Autorità ha, infatti, ritenuto che tale previsione comporta un ingiustificato innalzamento delle barriere all'ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie, perché induce gli operatori già presenti ad aumentare la propria offerta, diminuendo per questa via il fabbisogno potenziale complessivo, impedendo così l'ingresso di nuovi e potenzialmente più efficienti operatori, senza che, in senso contrario, possano valere considerazioni di compatibilità finanziaria, posto che si tratta di richieste di accesso al settore delle prestazioni sanitarie che non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Nello stesso senso, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 550 del 29 gennaio 2013, relativa a un diniego della Regione Lazio analogo a quello di cui alla Determinazione in contestazione, ha sottolineato – facendo, peraltro, espresso richiamo del contenuto della segnalazione AS852 –, come il criterio del fabbisogno di assistenza regionale non sia legittimamente invocabile per negare l'autorizzazione a soggetti che, senza che ciò comporti un incremento degli operatori in regime di accreditamento, intendano offrire i servizi sanitari in rapporto privatistico. Il Consiglio di

¹ [L'Autorità è venuta a conoscenza di tali provvedimenti a seguito di una segnalazione pervenuta dalla società Saint Peter Medical Center S.r.l. in data 31 gennaio 2013.]

² [L.R. 3 marzo 2003, n. 4, recante *"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"*, in B.U. Lazio del 20 marzo 2003, n. 8, S.O. n. 7.]

³ [AS852 - *Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del 18 luglio 2011, in Boll. n.27/2011.*

Le medesime valutazioni erano state, peraltro, già espresse dall'Autorità anche nel precedente parere AS175 - *Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, reso in data 19 maggio 1999 ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 287/1990, in relazione allo schema di D.lgs. in materia di riforma del SSN approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 aprile 1999. In tale occasione, sono state evidenziate le possibili distorsioni della concorrenza originarie dalle disposizioni dello schema di decreto (ora inserite negli artt. 8-bis e 8-ter del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/99) riguardanti, inter alia, l'assoggettamento del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie private ad una previa verifica di compatibilità con il fabbisogno di assistenza risultante dal piano sanitario regionale (in Boll. n. 18/99).]*

Stato ha ulteriormente rilevato come, in ogni caso, *"le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica e alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa" e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quello di cui si discute"*.

Tanto premesso, la Determinazione della Regione Lazio del 27 luglio 2012, n. B04733 che esprime parere negativo alla richiesta della società Saint Peter Medical Center S.r.l. di realizzare un ambulatorio polispecialistico non convenzionato con il SSN, in ragione della verifica negativa di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza, risulta in palese contrasto con i principi di concorrenza dell'ordinamento comunitario e nazionale, come da ultimo rappresentati dall'articolo 34, comma 2, della legge, 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modifiche del decreto-legge, del 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia).

L'atto amministrativo in oggetto appare, infatti, integrare una violazione di tale norma nella misura in cui introduce una restrizione all'accesso del mercato delle prestazioni sanitarie e socio - sanitarie rese in regime privatistico non giustificata da esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Lazio dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza indicata. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella